

Rep. N. 5304/2022
AP 08 NOV. 2022

R.G. n. 5/2022
Piano cons.



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il giudice designato,

Visto il ricorso depositato in data 23.5.2022 con il quale la sig.ra
(), coadiuvata dall'avv. Barbara Girolami in qualità
di organismo di composizione della crisi, ha presentato una proposta di piano del
consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;

rilevato che con decreto del 24.6.2022, ritenuta la proposta conforme ai requisiti
di cui ai citati articoli, il giudice designato *pro tempore* procedeva alla fissazione
dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012 e disponeva, a cura del professionista, la
comunicazione ai creditori del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni
dall'udienza, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al
piano;

rilevato, inoltre, che all'udienza del 22.9.2022 il creditore B.N.L. S.P.A. spiegava
opposizione avverso l'omologa del piano deducendo: 1) la carenza del requisito
della meritevolezza per avere la ricorrente determinato colpevolmente il proprio
sovraindebitamento; 2) la carenza della convenienza economica del piano,
considerata sia l'eccessiva falcidia del proprio credito che le tempistiche di
pagamento eccessivamente dilatate;

richiamata l'ordinanza interlocutoria del 27.9.2022 con cui venivano richieste
integrazioni alla relazione e viste le deduzioni svolte dalle parti a verbale d'udienza
del 3.11.2022 (nella quale il creditore BNL, pur regolarmente notiziato, non
compariva);



a scioglimento della riserva assunta all'udienza medesima;

OSSERVA

Il piano prevede il pagamento rateizzato – a decorrere dal mese successivo all'omologa - dei crediti in prededuzione (soddisfatti integralmente) e dei crediti chirografari (invece falcidiati nella misura del 94,23%) nei nove anni successivi all'omologa.

Si ritiene che sussistano le condizioni per procedere all'omologa del piano, così come integrato, nonostante le contestazioni sollevate dal creditore B.N.L. S.p.A., che risultano non divisibili nei termini appresso specificati:

- 1) quanto alla dedotta carenza del requisito della meritevolezza, sulla scorta della documentazione agli atti, non si ritiene che il proponente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia con colpa grave determinato il proprio indebitamento; ed invero, da un lato, il gestore della crisi nella propria relazione ha attestato che la XXXXXXXXXX ha fatto un ricorso al credito proporzionato alla propria capacità patrimoniale tenuto conto dei redditi da lei percepiti nel corso degli anni in cui furono assunte le obbligazioni, come documentati in atti, e del fatto che era proprietaria di un immobile (successivamente pignorato e venduto dalla stessa BNL); deve considerarsi, poi, in ordine alle cause dell'indebitamento, che la XXXXXXXXXX aveva fatto ricorso al credito prevalentemente per far fronte ad esigenze familiari (in particolare mutuo cointestato con il compagno XXXXXXXXXX), oltre ad aver prestato tre fidejussioni in favore della impresa assicurativa esercitata dal compagno stesso, né risulta comunque in atti che abbia fatto ricorso al credito per soddisfare esigenze voluttuarie o per estinguere debiti pregressi;
- 2) quanto, poi, alla presunta carenza di convenienza economica – che ai sensi dell'art. 12 *ter*, c. 4, l. 3/2012 deve valutarsi in rapporto all'alternativa procedura liquidatoria disciplinata dalla medesima legge - deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente, come riscontrato dal gestore, non è proprietaria di alcun bene immobile.



Dibattuto in tema di contestazioni dei creditori in sede di omologa è se il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria debba essere condotto avendo riguardo al credito del singolo creditore opponente oppure all'intera massa passiva. Il riferimento testuale alla soddisfazione del "credito", contenuto tanto nell'art. 12 *bis*, comma 4, L. n. 3/2012, quanto nell'art. 180 l. fall., potrebbe indurre a ritenere che la verifica di convenienza debba essere effettuata avendo riguardo alla posizione del singolo creditore opponente; ed in effetti, in tal senso è orientata la dottrina pressoché unanime pronunciata sull'art. 180 l. fall. Occorre tuttavia domandarsi se la medesima conclusione possa ritenersi valida anche nell'ambito delle procedure "minori" e, per quanto qui rileva, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore. In giurisprudenza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2 dicembre 2020 ha stabilito che la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria vada effettuata "non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva; ne discende che le eccezioni di un singolo creditore possono essere disattese quando prevale l'interesse della maggioranza della massa passiva". Tuttavia nel caso di specie deve osservarsi come la maggiore convenienza del piano proposto appaia sussistere certamente quanto alla posizione del creditore odierno opponente. Il piano ne prevede, infatti, il pagamento entro nove anni circa dall'omologa nella misura del 5,77%, mentre nella eventuale alternativa liquidatoria *ex art. 14 ter* tale credito non verrebbe presumibilmente soddisfatto neppure nella medesima misura. Infatti, la ricorrente non dispone di beni immobili liquidabili e la quota di stipendio disponibile – pur maggiore rispetto a quella offerta nel piano - a favore dei creditori (a quel punto non falcidiati e da pagarsi nel rispetto dell'ordine delle prelazioni e comunque in uguale percentuale rispetto all'importo complessivo del credito) sarebbe, nei quattro anni di durata della procedura liquidatoria, complessivamente inferiore all'importo oggi offerto entro il termine di durata prevista del piano del consumatore (9 anni); inoltre, nell'alternativa procedura liquidatoria i costi



prededucibili sarebbero superiori poiché vi sarebbe da computare anche il compenso del liquidatore.

Quindi, deve ritenersi che il piano proposto sia economicamente più conveniente per il creditore in questione rispetto all'alternativa liquidatoria.

In definitiva, il piano presentato appare idoneo ad assicurare il soddisfacimento dei creditori, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, come attestato dall'OCC, il quale ha rappresentato, con motivazione congrua ed esaustiva, le cause del sovraindebitamento non colposamente addebitabile all'istante e ha attestato la fattibilità del piano.

Considerato che dalla pronunciata omologa del piano del consumatore discende *ex lege* (art. 12 *ter* l. 3/2012) l'improseguibilità delle procedure esecutive in essere nonché l'inefficacia delle cessioni volontarie del quinto dello stipendio.

Ritenuto, quanto all'ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell'esecuzione nel procedimento n. 1278/2011 del 5.3.2011 Trib. Ascoli Piceno in data precedente all'omologa del piano del consumatore, che il fatto che la procedura esecutiva si fosse già esaurita con provvedimento definitivo non elida l'inopponibilità del suo atto finale alla presente procedura ai sensi dell'art. 8, c. 1 *bis*, l. 3/2012. Come ormai definitivamente chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 65/2022, infatti, - previa la necessaria precisazione per cui l'effetto traslativo del credito che deriva dall'assegnazione giudiziale è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento - è la stessa *ratio* della disposizione citata "ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione *pro solvendo* del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata".

Visto l'art. 12-*bis* l.3/12

P.Q.M.
OMOLOGA



il piano del consumatore depositato in data 23.5.2022 da
coadiuvata dall'avv. Barbara Girolami in qualità di organismo di composizione della
crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012;

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità
indicate nel piano omologato;

che, dalla data dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, e, per l'effetto,

SOSPENDE

l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell'esecuzione nel
procedimento n. 1278/2011 del 5.3.2011 Trib. Ascoli Piceno promosso da BCC
PICENA (poi VENI FINANCE S.R.L., ora IFIS BANCA S.P.A.-IFIS NPL S.P.A.);

ATTRIBUISCE

All'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all' art. 13 della
l. n. 3/12;

DISPONE

Che del presente provvedimento venga data pubblicità, a cura dell'avv. Barbara
Girolami, con le medesime modalità del decreto di fissazione udienza.

MANDA

All'avv. Girolami per le comunicazioni di rito.

Ascoli Piceno, 5.11.2022


Il Giudice designato

dott.ssa Francesca Sirianni

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSTE COMUNICAZIONI

Ascoli Piceno, 08 NOV. 2022

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavalletti



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Trasmessa copia autentica per la Registrazione

Ascoli Piceno, 08 NOV. 2022

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavalletti

